

Sentenza N. 2765/2017

Reg. gen. Sez. Lav. N. 338/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO

V Collegio

composta da

dr. Anna Maria FRANCHINI	-	Presidente relatore
dr. Carlo Chiriaco		Consigliere
dr. Sabrina Mostarda		Consigliere

all'udienza di discussione del 19.5.2017, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 338 R.G. 2015

TRA

INPS, in persona del legale rap.te,
elettivamente domiciliata in ROMA, via dell'Amba Aradam 5
rap.to e difeso dall'avv. Ivano Ciocca

E

Rap.ti e difesi dall'avv.to Chiara Mesticelli





El.te dom.ti in Roma presso lo studio dell'avv.to Stefania Iasonna, via Monte Santo 68

OGGETTO: Appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n.176/2015 pubblicata il 12.1.2015

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi scritti difensivi

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. - Con ricorso depositato in data 05/02/2015 INPS ha proposto appello a questa Corte, in funzione di giudice del lavoro, avverso la sentenza in epigrafe, che, accogliendo la domanda di
, aveva dichiarato – rispetto ai redditi concorrenti di lavoro autonomo di cui oltre, relativi agli anni 2005 – 2006, quanto e all'anno 2005, quanto all'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata (ex art. 2, comma 26, L. 335/95) e di correlata contribuzione.

2. - Il Tribunale, dopo aver rilevato che i ricorrenti, iscritti all'Albo degli ingegneri ed alla relativa Cassa di previdenza, durante l'anno 2005 e 2006 e durante l'anno 2005 il avevano svolto lavoro dipendente in forza presso società e/o enti pubblici e come tali titolari di posizione contributiva INPS ovvero Gestione ex INPDAP e, contestualmente, attività di libero professionista corrispondendo, sul reddito da lavoro autonomo prodotto, il contributo (integrativo) obbligatorio alla Cassa di previdenza, riteneva che per effetto della norma di interpretazione





autentica della citata disposizione, introdotta dall'art. 18 comma 12 D.L. 98/11 conv. in L. 111/11, il legislatore avesse voluto chiarire che l'iscrizione alla Gestione separata ha carattere residuale essendo obbligatoria solo per i lavoratori autonomi che esercitano una professione per la quale non sia obbligatoria l'iscrizione ad appositi albi, ovvero per coloro che, pur iscritti, svolgono un'attività non soggetta a versamento contributivo agli enti di previdenza per i liberi professionisti, non ponendo così alcuna distinzione in merito alla tipologia di contribuzione cui il reddito frutto della libera professione è assoggettato, essenziale essendo che il reddito non "sfugga" ad una forma obbligatoria di contribuzione.

3. – A motivo di gravame l'Inps, essenzialmente deduce che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente interpretato l'art. 18, comma 12, del decreto legge n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011. Infatti la predetta norma di interpretazione autentica, laddove indica le "attività non soggette al versamento contributivo" alle casse professionali ai fini di escludere l'obbligo di versamento alle Gestione separata, fa riferimento alla contribuzione pensionistica, che è l'unica rilevante nel regime della Gestione separata. Ed invero: l'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 fa riferimento all'assicurazione IVS, cosicché anche l'art. 18, comma 12, del decreto legge n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011 (norma di interpretazione autentica dell'art. 2 cit.) non può che riferirsi all'assicurazione IVS e non ad una contribuzione quale





quella integrativa, essendo quest'ultima irrilevante nel regime delineato dalla norma interpretata.

Rileva inoltre che l'interpretazione del Tribunale ha quale conseguenza l'esclusione da ogni tutela previdenziale dell'attività lavorativa autonoma svolta, come nel caso dei ricorrenti, con carattere di abitualità.

Ricostituito il contraddittorio resistono al gravame gli appellati chiedendone il rigetto con il favore delle spese di lite.

All'udienza odierna, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.

4. - L'appello è infondato.

A norma dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, "a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426".





In base al successivo comma 29, *“il contributo alla Gestione separata (...) è dovuto nella misura percentuale del 10 per cento ed è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi”*.

L'art. 49 del testo unico n. 917/86 citato - nel testo vigente al tempo del richiamo da parte della L. 335/95, testo cui quest'ultimo deve intendersi riferito - individua come redditi di lavoro autonomo (al comma 1) quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni, e precisa che per tale si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle d'impresa.

Il D.M. 281/96 - abilitato a tanto dal comma 30 dell'art. 2 L. 335 citata, che demanda ad un successivo decreto ministeriale il compito di definire, tra l'altro, modalità e termini per il versamento del contributo stesso - precisa che non sono soggetti alla contribuzione in discorso i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria.

4.1. - Tali disposizioni sono tese ad ampliare la tutela previdenziale dei soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo, assoggettando ad assicurazione INPS i loro titolari ed a corrispondente contribuzione i conseguenti redditi, se e nella misura in cui essi già non rientrano in forme obbligatorie di previdenza esistenti.





4.2. - Con l'art. 18, comma 12, del decreto legge n. 98/2011, convertito nella legge 111/2011, il legislatore ha poi chiarito: *“l'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti ...”*.

5. - Ritiene questa Corte che l'interpretazione della disciplina di riferimento imposta dall'art. 18, comma 12, del decreto legge citato induca a disattendere la prospettazione dell'Istituto appellante.

5.1. - Essendo pacifico che gli odierni appellati svolgono un'attività libero professionale il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad un apposito albo professionale ed, in relazione a tale attività, sono soggetti al versamento contributivo in favore ad un ente di diritto privato (Inarcassa) compreso tra quelli di cui al comma 11 del predetto art. 18, sotto tale profilo l'Inps sostiene che, stante la concomitante attività di lavoro subordinato, gli stessi siano soggetti unicamente al pagamento del contributo integrativo, e che per tale ragione non possono usufruire di una vera e propria posizione pensionistica. Secondo la prospettazione dell'Inps, dunque, gli appellati non sarebbero esonerati dall'obbligo di iscrizione nella gestione separata





giacché i loro redditi, quale liberi professionisti, non sono assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria.

5.2. - Questo Collegio, pur consapevole della controvertibilità della questione, ritiene di dover aderire ad un'interpretazione quanto più aderente al tenore letterale dell'art. 18, comma 12, del succitato decreto legge n. 98/2011; come è stato già osservato in analoghe controversie sottoposte al vaglio dei giudici di merito, la norma di interpretazione autentica fa riferimento unicamente alle "attività" soggette al versamento contributivo ad un ente di diritto privato di cui all'art. 11 e non prevede, invece, che il pagamento della contribuzione debba essere parametrato ai redditi percepiti. Detta norma, inoltre, nel menzionare il "versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti" (che costituisce un inequivocabile rinvio alle regole interne alla gestione previdenziale interessata), utilizza una locuzione ("versamento contributivo") idonea a ricomprendere i vari tipi di contribuzione.

5.3. - Gli appellati, in quanto ingegneri iscritti all'Albo degli Ingegneri, sono certamente inseriti nell'ambito di operatività del sistema previdenziale che fa capo ad INARCASSA e dunque assoggettati alle regole di cui alla l. 6/1981 - "Norme di previdenza per gli ingegneri e gli architetti" - ed infatti nell'anno di cui si discute hanno versato alla medesima il contributo integrativo di cui all'art. 10 l. 6/1981.





5.4. - Le regole del sistema previdenziale in questione, tuttavia, escludono la necessità di versare anche una contribuzione cd. soggettiva suscettibile di tradursi un giorno in prestazioni previdenziali in favore dei ricorrenti – e dunque, prima ancora, di una loro iscrizione alla Cassa - ritenendo sufficiente la copertura assicurativa derivante a questi ultimi dai concorrenti rapporti di lavoro subordinato. Così stabilisce infatti l'art. 21 comma 5 della legge citata : “ Sono esclusi dall'iscrizione alla Cassa ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata”.

5.5.- La circostanza che per gli anni in considerazione, con riferimento ai redditi per attività libero professionale, il versamento presso la 'cassa privata' non sia avvenuto da parte degli appellati se non per il contributo integrativo, deriva dalla particolare forma di esonero prevista dall'art.2 L.1046/71, ma si tratta di vicenda che attiene ai rapporti tra il professionista ed Inarcassa, senza assumere alcuna rilevanza nei confronti dell'Inps.

6. - Per altro verso occorre osservare che, secondo la struttura normativa della L.335/95, e le argomentazioni rese sul tema dalla giurisprudenza e dalla dottrina, la Gestione Separata per i lavoratori autonomi è stata introdotta nell'ordinamento previdenziale come





tutela previdenziale residuale (non già "ottimale" o "piena"), nel caso di lavoratori che non potessero ottenere diversamente una 'copertura previdenziale' presso enti e gestioni pubbliche o private.

6.1. - Diversamente opinando si giungerebbe a sostenere come predicato dal Supremo Collegio in un autorevole arresto (Cass. S.U. 3240/2010) che "più che un contributo destinato ad integrare un settore previdenzialmente scoperto, i conferimenti alla gestione separata hanno piuttosto il sapore di una tassa aggiuntiva su determinati tipi di reddito, con il duplice scopo di "fare cassa" e di costituire un deterrente economico all'abuso di tali forme di lavoro".

6.2. - Invece, è escluso che tale finalità possa valere nel caso degli appellati, i quali, per l'arco di tempo considerato, ebbero la tutela previdenziale rappresentata dall'iscrizione all'Inpdap (nel caso qui in esame all'Inps e all'Inpdap) e lo stesso legislatore (art.2 L.1046/71) ha ritenuto influente la circostanza per cui la quota di reddito derivante dall'esercizio della libera professione non sia assoggettata a contribuzione.

6.3. - Dunque, il "versamento contributivo agli enti di cui al comma 11", va inteso in termini di assoggettamento dell'"attività" di lavoro autonomo al versamento - e non di assoggettamento ad esso del reddito corrispondente, né tanto meno di esistenza effettiva del medesimo - ed è accompagnato dall'espressione "in base ai rispettivi





statuti e ordinamenti”, che costituisce un inequivocabile rinvio alle regole interne alla gestione previdenziale interessata.

6.4. - Né osta all’interpretazione suddetta il tenore letterale dell’art. 6 del D.M. n. 281/1996 (secondo cui “non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria”), trattandosi di una norma che si limita a riaffermare, anche in relazione alla gestione separata, il principio generale del divieto di doppia contribuzione.

6.5. - Ciò che la norma rappresenta, in altri termini, è la decisione di ritenere sufficiente per escludere l’operatività della Gestione Separata il fatto in sé che l’attività di lavoro autonomo appartenga all’ambito di competenza di un’altra gestione previdenziale, rimettendosi poi alle regole di quest’ultima per quanto riguarda sussistenza ed entità degli obblighi contributivi e delle prestazioni previdenziali.

7. - Per le considerazioni sopra esposta, la sentenza impugnata merita conferma con conseguente rigetto dell’appello proposto dall’Inps.

8. - La natura delle questioni trattate e la presenza di un indirizzo giurisprudenziale non uniforme, inducono a compensare interamente tra le parti le spese del grado.

9.- Deve, infine, darsi atto che sussistono i presupposti di legge, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell’appellante.





Corte di Appello di Roma

P.Q.M.

La Corte rigetta l'appello.

Compensa interamente tra le parti le spese del grado.

Dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge di "stabilità" n. 228 del 2012).

Roma 19.5.2017

IL PRESIDENTE ESTENSORE

Anna Maria Franchini

